



COMUNE DI BARLETTA
Città della Disfida
Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Valore Civile

Prot. n° 77

Del 30 settembre 2009

IL SINDACO

PREMESSO

- che nell'ambito delle operazioni di commercializzazione di prodotti ittici e delle conseguenti abituali operazioni di pulizia operate dagli operatori commerciali si originano scarti non utilizzabili al consumo di cui gli stessi operatori hanno l'esigenza di disfarsi;
- che tali scarti sono correttamente qualificabili come parti animali non idonee al consumo umano ovvero, anche se idonee al consumo umano, a tal fine non più destinabili per motivi commerciali;
- che, per i rifiuti di origine animale, vige una disciplina esaustiva ed autonoma che ne consente la configurazione come sottoprodotti di origine animale nel rispetto del vincolo di destinazione prescritto;

CONSIDERATO

- che l'introduzione nei cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti urbani di sottoprodotti di origine animale costituisce violazione di legge oltre a determinare seri inconvenienti di carattere igienico sanitario derivanti dall'imbrattamento delle pareti del contenitore, anche in conseguenza dell'elevata putrescibilità dei materiali e dei continui conferimenti;
- che la conseguente emanazione di odori nauseabondi determina ripercussioni sui servizi di igiene ambientale con vibrante proteste di cittadini e la necessità di porre rimedio mediante lavaggi e trattamenti dei cassonetti straordinari rispetto agli standard contrattuali;
- che tali considerazioni risultano prevalenti nell'ambito delle valutazioni sull'interesse generale dell'Amministrazione Comunale a garantire adeguati servizi alla cittadinanza;
- Che risulta opportuno disciplinare la materia di competenza comunale mediante apposita ordinanza che contempererà tutte le possibili fattispecie problematiche di carattere igienico sanitario al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle attività previste;

Visto il Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002;
Visto il Regolamento CE n. 92/2005 della Commissione del 19 gennaio 2005;
Visto il Dlgs 21 febbraio 2005, n.36, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano";
Visti gli artt. 8 e 50, comma 5, del Dlgs. 267/2000;

ORDINA

1. ai titolari di attività commerciali, in sede fissa e su aree pubbliche, di dotarsi di sistemi e di organizzazione adeguati adempiendo ai Regolamenti CE 1774/2002 e 92/2005 ed effettuando la gestione separata degli scarti della pulizia del pesce e dei molluschi, nonché di qualsiasi altro rifiuto di origine animale di cui abbia l'intenzione di disfarsi;
2. il divieto di conferire rifiuti urbani, anche differenziati, alla rinfusa (del tipo vaschette in polistirolo, sacchi, sacchetti, ecc.) comunque percolanti o sgocciolanti; gli stessi dovranno preventivamente essere confezionati in sacchi ermetici prima di essere immessi in qualsiasi contenitore;

ORDINA ALTRESÌ



COMUNE DI BARLETTA
Città della Disfida
Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Valore Civile

alle medesime utenze, come sopra specificatamente individuate:

1. il divieto assoluto di conferimento dei rifiuti di origine animale come sopra individuati al servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
2. di adempiere agli obblighi mediante l'adozione di atti esplicanti efficacia giuridica tesi a dimostrare, anche in caso di controlli, il perfetto adempimento ai Regolamenti CE sopra richiamati;
3. il divieto di conferimento dei rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, come definiti all'art.184, comma 3 del Dlgs 4/2008;
4. di provvedere comunque alla separazione e differenziazione di tutte le frazioni riciclabili, giusta art. 198, comma 2, lettera c) del Dlgs 4/2008;

ORDINA ALTRESÌ I SEGUENTI DIVIETI

1. Abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti sul suolo e nel suolo nonché di immettere rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee;
2. Depositare all'esterno della propria attività qualsiasi rifiuto o immondizia;

AVVERTE

Che il mancato rispetto di una delle disposizioni prescritte nella presente Ordinanza Sindacale, comporterà in particolare:

- Per le violazioni relative ai Regolamenti CE n.1774/2002 e n.92/2005 le sanzioni stabilite dagli artt. 2, 3 e 4 del Dlgs 21 febbraio 2005, n.36;
- Per le violazioni ex art. 191 Dlgs 4/2008, l'applicazione nei confronti dei trasgressori della sanzione amministrativa da venticinque euro a centocinquantacinque euro, ovvero la segnalazione all'Autorità Giudiziaria di ipotesi di reato qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 255, decreto citato;
- Per le altre fattispecie di violazioni, non punibili ai sensi del punto che precede, in osservanza dell'art. 7 bis del Dlgs. 267/2000 e s.m.i., l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro con le modalità di cui al D.P.R. 689/81 e s.m.i.

DISPONE

La notifica della presente a:

- Comando Polizia Municipale, ai fini dell'osservanza della presente ordinanza;
- ASL BAT Servizio Veterinario, per quanto di competenza;
- ASL BAT Servizio Igiene e Prevenzione, per quanto di competenza;
- Società Bar.S.A., con sede in Barletta alla Via Callano per ogni azione in regime di autotutela inerente anche agli obblighi di segnalazione di violazioni;

Che copia di detto atto venga trasmessa a:

- Associazioni di categoria del settore interessato;
- Segretario Generale;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Barletta affinché la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, e sia data ampia pubblicità alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, comunicati stampa e affissione di manifesti.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al



COMUNE DI BARLETTA
Città della Disfida
Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Valore Civile

Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il Sindaco
Ing. Nicola Maffei